



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA**

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Giovanni Maddaleni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 2282 dell'anno 2021, pendente

(c.f.)

()

**CONTRO
PREFETTURA DI MASSA CARRARA**

avente a oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace

Con le conclusioni così precisate:

PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 15.7.2022

MOTIVI DELLA DECISIONE

Trattasi di appello avverso la sentenza 218/2021 dell'ufficio del giudice di pace di Massa depositata in data 14.10.2021 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da _____ e da _____ avverso l'ordine di confisca di autovettura conseguente a verbale di accertamento elevato in data 17.2.2019 dalla polizia stradale di

Massa con cui era stata contestata la violazione dell'art. 93 comma primo bis del codice della strada e disposto il sequestro del mezzo.

La sentenza impugnata aveva dichiarato il ricorso inammissibile sul presupposto che l'atto era stato sottoscritto esclusivamente dal difensore e che questi agisse in assenza di procura speciale ad impugnare, atteso il fatto che la procura alle liti non conteneva riferimenti specifici all'atto impugnato, ciò che, secondo il primo giudice, non sarebbe stato sanabile neppure ai sensi dell'art. 182 comma secondo cpc.

L'appello si fonda in estrema sintesi sui seguenti motivi:

- La procura presentava tutti i requisiti per valere quale procura speciale
- In ogni caso il giudice avrebbe dovuto consentire la sanatoria ai sensi dell'art. 182 comma secondo cpc

Quanto al merito si chiedeva l'annullamento dell'ordine di confisca in quanto emesso malgrado la pendenza del giudizio di opposizione al verbale di accertamento, che ne costituisce il presupposto, e l'intervenuta sospensione nell'ambito di quel giudizio dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Ciò premesso chiedeva la integrale riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'ordine di confisca. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 cpc.

I motivi di appello sono indubbiamente fondati e ciò impone la necessità di affrontare il merito della causa.

Ed invero la procura alle liti rilasciata dai ricorrenti avendo ad oggetto il “ *presente procedimento* ” aveva natura di procura speciale e, in quanto tale, ben poteva essere rilasciata, come avvenuto nel caso di specie, su foglio separato congiunto materialmente (per tale locuzione cfr. ex multis Cass. Civ. 2813/2018) all'atto introduttivo (art. 83 comma terzo cpc).

Una volta, poi, che sia riconosciuta la natura speciale della procura è evidente che la stessa non possa che essere riferita al procedimento originato dall'atto introduttivo a margine o in calce al quale (anche nella più estesa accezione di cui all'art. 83 comma terzo cpc secondo cui la procura si considera rilasciata in calce al ricorso anche se su foglio separato a cui sia congiunta materialmente) essa si trova (cfr. Cass. Civ. n. 15538/2015; Cass. Civ. n. 10813/2010).

In ogni caso è evidente che se il primo giudice avesse ritenuto nulla la procura avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 182 comma secondo cpc così consentendo alla parte di sanarne i vizi con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. A tal fine è appena il caso di rilevare che la giurisprudenza citata dal primo giudice a conforto della decisione adottata (T.A.R. Lombardia 661/2021) si limita ad affermare la non applicabilità al giudizio amministrativo del meccanismo di sanatoria di cui all'art. 182 comma secondo cpc, ma è del tutto irrilevante ai fini che ci occupano atteso che nel caso di specie,

seppure si tratta di opposizioni a provvedimenti di natura amministrativa, la giurisdizione appartiene per precisa scelta del legislatore al giudice ordinario ed è esercitata secondo la procedura del rito del lavoro (artt. 2 – 6 D.Lgs 150/2011).

Quanto al merito occorre evidenziare come l'ordine di confisca sia stato disposto in conseguenza di ritenuta violazione della norma dell'art. 93 comma primo bis codice della strada che, nella formulazione esistente alla data dell'accertamento, vietava a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

In ogni caso dagli atti prodotti da parte appellante già nel corso del giudizio di primo grado risulta che gli odierni appellanti avevano presentato opposizione avverso il verbale di accertamento ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 150/2011 e che il giudice aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale, giusta quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 5 e 7 comma sesto D.Lgs 150/2011, con decreto in data 14.3.2019 anteriore all'emissione del provvedimento di confisca.

Ora, ai sensi del comma secondo dell'art. 5 D.Lgs 150/2011 quando l'efficacia esecutiva del verbale di accertamento venga sospesa con decreto emesso *inaudita altera parte* la sospensione perde efficacia se non confermata con ordinanza entro la prima udienza successiva.

Nel caso di specie alla prima udienza, tenutasi il 5.6.2019, il Giudice di Pace, dopo che parte ricorrente aveva reiterato tutte le proprie difese, si era riservato. La riserva era stata sciolta con la ordinanza con cui in data 16.6.2020 era stata disposta la sospensione del procedimento e disposta la trasmissione degli atti alla CGEU perché si pronunciasse in merito alla conformità della norma dell'art. 93 comma primo bis codice della strada con il diritto comunitario.

L'ordinanza di confisca era stata emessa in data 19.12.2019 quindi dopo la conclusione dell'udienza del 5.6.2019 ma prima dello scioglimento della riserva.

Si tratta allora di verificare se al momento della adozione dell'ordinanza opposta il decreto che sospendeva l'efficacia del verbale di accertamento della trasgressione presupposto fosse ancora efficace. Poiché, infatti, il provvedimento di confisca si fondava sul presupposto della trasgressione da parte del Macovila della disposizione di cui all'art. 93 comma primo bis cds è, evidente che, sospesa l'efficacia del verbale di accertamento, la Prefettura non avrebbe avuto il potere di emettere un autonomo provvedimento *latu sensu* sanzionatorio che quell'accertamento presupponeva.

Si è detto però che l'efficacia sospensiva del decreto emesso *inaudita altera parte* cessa con la conclusione della prima udienza successiva alla emissione del decreto, se nel corso dell'udienza il provvedimento non sia stato confermato.

Nel caso di specie, quando il provvedimento di confisca è stato adottato l'udienza era stata conclusa ma il giudice non aveva ancora sciolto la riserva assunta a conclusione della stessa.

Ora si ritiene che la locuzione " *entro la prima udienza successiva* " di cui al comma secondo dell'art. 5 D.Lgs 150/2011 debba essere interpretata, secondo ordinari canoni di ragionevolezza, con riferimento al momento dello scioglimento delle riserva assunta in udienza. E' infatti evidente che, quanto il giudice a conclusione dell'udienza si riserva di provvedere, l'udienza può ritenersi conclusa solo sotto il profilo formale ma non anche sotto quello funzionale. E' infatti con l'adozione o la mancata adozione dei provvedimenti riservati che, infatti, la funzione per cui quell'udienza è stata celebrata può ritenersi esaurita ed è pertanto a tale momento che occorre guardare come termine finale di efficacia del decreto che sospende l'efficacia esecutiva del verbale di accertamento.

Nel caso di specie l'ordinanza di confisca è stata adottata quando l'efficacia del verbale che accertava la trasgressione presupposto era sospesa e dunque quando la Prefettura era priva del potere di emettere il provvedimento che, pertanto, deve ritenersi affetto da nullità originaria.

Né la fretta della Prefettura di emettere l'ordinanza di confisca può essere giustificata, anche in relazione alla adozione delle determinazioni da assumere in punto di spese, dalla necessità di adottare il provvedimento nel termine previsto dall'art. 204 c.d.s (120 giorni dalla trasmissione del verbale di accertamento alla Prefettura), di cui la giurisprudenza ritiene necessario il rispetto anche con riferimento alla confisca (cfr. Cass. Civ. n. 10214/2005) e ciò in quanto il verbale di contestazione della violazione, trasmesso dalla polizia stradale in data 10.5.2019, era stato ricevuto dalla Prefettura in data 13.5.2019 (si confronti copia della lettera di trasmissione protocollata all'interno del fascicolo di primo grado): quando dunque il provvedimento di confisca è stato adottato erano comunque già decorsi quattro mesi sia dal momento della ricezione del verbale di accertamento da parte della Prefettura sia dall'udienza del 5.6.2019 ciò che, oltre tutto, comporta ulteriore ed autonomo profilo di illegittimità della confisca.

Senza contare che la Corte di Giustizia UE con sentenza emessa in data 16.12.2021 C-274/20, proprio a seguito dell'iniziativa del Giudice di Pace di Massa di fronte a cui gli odierni ricorrenti avevano opposto il verbale di contestazione, ha evidenziato rilevanti profili di contrasto tra l'art. 93 comma primo bis cds e il diritto dell'Unione sui quali anche l'autorità amministrativa avrebbe dovuto interrogarsi, tanto più dopo che l'autorità giudiziaria aveva ritenuto di investire della questione la Corte di Giustizia UE (circa il dovere anche della pubblica amministrazione di disapplicazione del diritto interno in

contrasto con quello dell'Unione si veda CGUE 22.6.1989 C-103/88; CGUE 24.5.2012 C-97/11; Cons. Stato Sez. VI 7874/2019).

L'ordinanza di confisca deve pertanto essere annullata.

La condanna alle spese segue la soccombenza come per legge. Liquidazione come per legge.

Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc

P.Q.M.

il TRIBUNALE DI MASSA,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Massa in composizione monocratica, definitivamente provvedendo ed in totale riforma della sentenza appellata,

ANNULLA l'ordinanza emessa il 19.12.2019 dalla Prefettura di Massa Carrara che ha disposto la confisca del veicolo Mercedes modello R320 tg. di proprietà di

RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 cpc

CONDANNA la Prefettura di Massa Carrara a rimborsare a e le spese dei due gradi di giudizio che liquida complessivamente nella somma di euro , 00 per il giudizio di primo grado e di euro , 00 per il giudizio di appello oltre 15% rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa con distrazione a favore del difensore avv. Margherita Kosa dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Massa, in data 15.07.2022

Il Giudice
Dott. Giovanni Maddaleni